

RELAZIONE

La proposta di legge modifica alcune disposizioni della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

In primo luogo si interviene per modificare gli articoli 70, 122 e 123, relativi alla disciplina delle locazioni turistiche e delle guide ambientali, a seguito del ricorso promosso, in data 27 febbraio 2017, dal Presidente del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei suddetti articoli.

In particolare, riguardo alle locazioni turistiche viene eliminata la disciplina ritenuta invasiva dell'esclusiva competenza statale in materia di ordinamento civile. Viene invece mantenuto l'obbligo della comunicazione al comune dei dati statistici, in quanto tale previsione si ritiene pienamente riconducibile alla competenza regionale in materia di turismo.

Relativamente professione di guida ambientale, nelle more della definizione da parte dello Stato di tale professione, si conferma la disciplina dell'attività attribuendo alla stessa carattere transitorio e cedevole.

Analogamente, è stato ritenuto opportuno specificare il suddetto carattere transitorio e cedevole anche in riferimento alla professione di accompagnatore turistico.

Inoltre, con l'intervento legislativo si propongono:

- modifiche che si rendono necessarie in seguito alle verifiche di impatto della normativa, condotte confrontandosi con le associazioni delle imprese e delle professioni e con gli enti locali;
- modifiche che rispondono all'esigenza di una riscrittura del precetto in modo più coerente dal punto di vista formale.
- modifiche per adeguare le disposizioni sulla guida turistica al sopravvenuto annullamento, da parte del Consiglio di Stato, dei decreti ministeriali relativi alla "guida specialistica".

Infine con l'intervento legislativo, al fine di rendere effettivo l'obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche da parte dei titolari/gestori delle strutture ricettive e dei proprietari/usufruttuari in caso di locazione turistica, vengono introdotte le sanzioni pecuniarie da applicare in caso di l'omissione o di incompleta effettuazione della comunicazione.

Esame dell'articolato:

- *Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 86/2016*

La norma attualmente contempla solo le strutture ricettive, per cui occorre estendere l'obbligo di fornire le informazioni sull'accessibilità anche agli stabilimenti balneari.

- *Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della l.r.86/2016*

Si riformula la lettera m) con un'espressione più corretta dal punto di vista lessicale.

- *Art. 3 – Modifiche all'articolo 5 della l.r. 86/2016*

L'aggiunta del comma 3 bis serve a chiarire che, nel caso di funzione di accoglienza e informazione sovracomunale, anche la Città metropolitana di Firenze - alla stregua dei comuni capoluoghi - deve attenersi alle convenzioni con TPT e con FST.

- *Art. 4 – Modifiche all'articolo 7 della l.r. 86/2016*

La modifica è correlata all'aggiunta del comma 3 bis nell'articolo 5.

- *Art. 5 – Modifiche all'articolo 14 della l.r. 86/2016*

Si introduce, al fine dell'individuazione dei componenti della Cabina di regia del turismo da designare “dalle organizzazioni sindacali di lavoratori” e “dalle organizzazioni agrituristiche”, il requisito della “maggiore rappresentatività”, così come già previsto per le associazioni di categoria del turismo.

- *Art. 6 – Modifiche all'articolo 18 della l.r. 86/2016*

Si riformula il precetto con maggior precisione.

- *Art. 7 – Modifiche all'articolo 21 della l.r. 86/2016*

Al comma 1 si corregge la terminologia usata, sostituendo la parola “alloggi” con “unità abitative”.

Al comma 6 si riformula il precetto con maggior precisione.

- *Art. 8 – Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 86/2016*

Ai comma 1, 4 e 5 si sostituiscono le parole “unità abitative” con le parole “alloggi” e viceversa.

Al comma 2 si prevede la possibilità che l'albergo diffuso possa essere composto anche da una o più strutture ricettive alberghiere o extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, alle quali si applica la disciplina prevista per la medesima tipologia, al fine di realizzare un'offerta differenziata.

- *Art. 9 – Modifiche all'articolo 24 della l.r. 86/2016*

Si inserisce la possibilità di esercitare l'attività di centro benessere anche per le strutture ricettive all'aperto - nella fattispecie per i campeggi - alla stregua di quanto previsto per le strutture ricettive alberghiere .

- *Art.10 – Modifiche all'articolo 25 della l.r. 86/2016*

Si inserisce la possibilità di esercitare l'attività di centro benessere anche per le strutture ricettive all'aperto - nella fattispecie per i villaggi turistici - alla stregua di quanto previsto per le strutture ricettive alberghiere.

- *Art. 11 – Modifiche all'articolo 26 della l.r. 86/2016*

Si inserisce la possibilità di esercitare l'attività di centro benessere anche per le strutture ricettive all'aperto - nella fattispecie per i camping-village - alla stregua di quanto previsto per le strutture ricettive alberghiere.

Al comma 3 si corregge il range percentuale, in modo da eliminare la parziale sovrapposizione precedente e distinguere con precisione la tipologia del camping village da quella del campeggio.

- *Art. 12 – Modifiche all'articolo 27 della l.r. 86/2016*

Si completa la previsione con il necessario riferimento alla classificazione dei marina resort.

- *Art. 13 – Modifiche all'articolo 35 della l.r. 86/2016*

Si amplia il termine per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione portando il periodo da 8 a 15 giorni, in modo da equipararlo a quello previsto per la fattispecie analoga dall'articolo 92, comma 2 per le agenzie di viaggio.

- *Art. 14 – Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. 86/2016*

Si completa la disposizione sulla classificazione, con riferimento ai marina resort, ai residence e ai condhotel.

- *Art. 15 – Modifiche all'articolo 38 della l.r. 86/2016*

Si recepisce la richiesta dei comuni di formulare con maggior precisione quando scatta l'obbligo delle verifiche.

- *Art. 16 – Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della l.r. 86/2016*

Si riformula la rubrica inserendo dopo le parole "altre strutture ricettive" le parole "locazioni turistiche", per chiarire che nel capo sono disciplinate le due fattispecie.

- *Art. 17 – Modifiche all'articolo 46 della l.r. 86/2016*

L'eliminazione del riferimento "per la gioventù" risponde a criteri di attualizzazione della tipologia di struttura ricettiva "ostello".

- *Art. 18 – Modifiche all'articolo 52 della l.r. 86/2016*

Si amplia il termine per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione portando il periodo da 8 a 15 giorni, in modo da equipararlo a quello previsto per la fattispecie analoga dall'articolo 92, comma 2 per le agenzie di viaggio.

- *Art. 19 – Modifiche all'articolo 62 della l.r. 86/2016*

Si amplia il termine per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione portando il periodo da 8 a 15 giorni, in modo da equipararlo a quello previsto per la fattispecie analoga dall'articolo 92, comma 2 per le agenzie di viaggio.

- *Art. 20 – Modifiche all'articolo 68 della l.r. 86/2016*

Si amplia il termine per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione portando il periodo da 8 a 15 giorni, in modo da equipararlo a quello previsto per la fattispecie analoga dall'articolo 92, comma 2 per le agenzie di viaggio.

- *Art. 21 – Sostituzione dell'articolo 70 della l.r. 86/2016*

Si riformula la norma sulle locazioni turistiche, il cui contenuto è stato ritenuto invasivo della competenza legislativa statale in materia di diritto civile.

- *Art. 22 – Modifiche all'articolo 74 della l.r. 86/2016*

Si inserisce la parola "ricettive" dopo il termine "strutture", in modo da evitare che la sanzione possa essere intesa come riferita anche alle locazioni turistiche.

- *Art. 23 – Modifiche all'articolo 75 della l.r. 86/2016*

Al comma 4 si opera un mero adeguamento terminologico.

- *Art. 24 – Modifiche all'articolo 80 della l.r. 86/2016*

Al comma 2 si cassa un riferimento superfluo.

- *Art. 25 – Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo III della l.r. 86/2016*

Si riformula la rubrica del capo, perché le disposizioni del medesimo sono ora da riferirsi a tutti i soggetti ivi previsti: non più solo strutture ricettive e stabilimenti balneari, ma anche locazioni turistiche.

- *Art. 26 – Sostituzione dell'articolo 84 della l.r. 86/2016*

Si riformula la norma che disciplina le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, inserendo anche quella tra Comuni e Regione affinché quest'ultima disponga degli elenchi completi dei concessionari degli stabilimenti balneari.

- *Art. 27 – Inserimento dell'articolo 84 bis nella l.r. 86/2016*

Si introduce l'obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche da parte dei titolari/gestori delle strutture ricettive e dei proprietari/usufruttuari in caso di locazione turistica.

- *Art. 28 – Sostituzione dell'articolo 86 della l.r. 86/2016*

Si introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per l'omissione o l'incompleta effettuazione della comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche.

- *Art. 29 – Modifiche all'articolo 87 della l.r. 86/2016*

Si rettifica la formulazione dell'*incipit* del comma 3 – da “rientrano“ a “sono” - in quanto già la lettera d) dello stesso comma 3 apre ad attività residuali e l'uso del termine “rientrano” può dare adito ad indefinite estensioni della tipologia “attività complementari”.

- *Art. 30 – Modifiche all'articolo 90 della l.r. 86/2016*

Per le stesse motivazioni di cui all'articolo 29, si rende necessario cassare la frase “nonché di ogni altra attività complementare”.

- *Art. 31 – Modifiche all'articolo 91 della l.r. 86/2016*

Al comma 2 si riformula l'obbligo di garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, con termini più aderenti al dettato della norma statale.

Al comma 3 si introduce il rinvio ad atto amministrativo per la definizione del massimale, non stabilito da norme statali.

- *Art. 32 – Modifiche all'articolo 92 della l.r. 86/2016*

Al comma 2 si formula il precetto in maniera più precisa.

- *Art. 33 – Modifiche all'articolo 93 della l.r. 86/2016*

Al comma 1 si formula il precetto in maniera più precisa.

- *Art. 34 – Modifiche all'articolo 99 della l.r. 86/2016*

Al comma 1 si modifica il richiamo di altre disposizioni per gli uffici biglietteria – si rinvia a quelle in materia di agenzia di viaggio, anziché a che quelle in materia di esercizio occasionale di attività di organizzazione di viaggi di cui all'art. 98 - dato che è difficile immaginare che un ufficio biglietteria che operi con un'ulteriore attività di organizzazione di viaggi lo faccia in maniera occasionale.

- *Art. 35 – Modifiche all'articolo 104 della l.r. 86/2016*

Si modifica la norma sulla definizione di guida turistica, cassando per la guida “specialistica” i riferimenti ai due decreti ministeriali nel frattempo annullati dal Consiglio di Stato e introducendo un opportuno richiamo alle norme statali sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini dell'Unione europea.

- *Art. 36 – Abrogazione dell'articolo 109 della l.r. 86/2016*

Si abroga la norma sull'integrazione dell'abilitazione per la guida turistica che intenda esercitare in ulteriori lingue straniere, perché quanto ivi disciplinato deve essere derubricato al regolamento in conformità alla emananda disciplina statale.

- *Art. 37 – Modifiche all'articolo 114 della l.r. 86/2016*

Si conferma, nelle more dalla definizione da parte dello Stato della professione di accompagnatore turistico, la definizione di tale professione, attribuendo alla stessa carattere transitorio e cedevole.

- *Art. 38 – Modifiche all'articolo 115 della l.r. 86/2016*

Si rinvia al regolamento, nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per l'esercizio dell'attività, l'individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla professione di accompagnatore turistico, in conformità ai principi e alle disposizioni statali in materia. Si introduce inoltre un opportuno richiamo alle norme statali sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini dell'Unione Europea.

- *Art. 39 – Abrogazione dell'articolo 116 della l.r. 86/2016*

Conseguentemente alla nuova formulazione dell'articolo 38, si abroga la norma sui titoli scolastici e formativi dell'accompagnatore turistico.

- *Art. 40 – Sostituzione dell'articolo 122 della l.r. 86/2016*

Si riformula la norma definitoria delle guide ambientali, introducendo il necessario richiamo ai principi e alle norme (eventualmente) definite dal legislatore statale.

Si precisa che il regolamento definirà le “articolazioni” (necessarie) della professione (ad es. escursionistica, equestre, etc.) e non -come nel vigente - le “specializzazioni” che fanno presupporre *a contrario* l'esistenza di una guida ambientale “non specializzata”, cosa che non è.

- *Art. 41 – Sostituzione dell'articolo 123 della l.r. 86/2016*

Si confermano, nelle more dalla definizione da parte dello Stato dei requisiti per l'esercizio della professione di guida ambientale, le condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività di guida ambientale, attribuendo, quindi, alle stesse carattere transitorio e cedevole.

- *Art. 42 – Modifiche all'articolo 159 della l.r. 86/2016*

Si ripristina il precetto di cui al comma 4 dell'articolo 34 bis della l.r. 42/2000, che consentiva alle strutture ricettive abilitate in data antecedente al 2000 la continuazione dell'attività pur in assenza dei determinati requisiti strutturali.

Si introduce una disposizione transitoria a salvaguardia dei camping village che, relativamente alla percentuale di piazzole allestite al gestore, rispondono al requisito minimo del 30% (introdotto dal testo unico) ma non rispondono al (nuovo) requisito minimo del 40%, introdotto dalla modifica operata sull'articolo 26.

Si riporta in questa sede, per opportuna e necessaria collocazione, la norma transitoria sui titoli di studio dell'accompagnatore turistico, già ubicata al comma 2 dell'articolo 116 (ora abrogato).